

Publicato il 28/10/2022

**N. 13961/2022 REG.PROV.COLL.**  
**N. 08375/2016 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Stralcio)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 8375 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Abbamonte Grazia, Eleonora Abela, Filippa Accardi, Concetta Accordino, Serena Alaimo, Flavia Allegrini, Sara Ambrosi, Marilisa Anastasio, Sonia Francesca Andaloro, Daniela Anello, Elena Angeloni, Sabrina Antonucci, Massimo Arcieri, Anna Arena, Matilde Armellotti, Michela Ascutti, Carmela Assiria, Daniela Attanasio, Roberta Aurola, Concetta Avellino, Francesca Azzurretti, Elisabetta Bagni, Iolanda Bagnoli, Simona Balloi, Maria Anna Balsamo, Donatella Barbaro, Simona Barbaro, Antonio Barbato, Daniela Barbera, Linda Bariffi, Lara Baruffaldi, Silvia Baschiroto, Vania Bassan, Rosella Battilana, Elisa Beccalli, Simona Belloni, Costanza Beraldi, Raffaella Bergantin, Maria Berto, Daniela Betto, Alessandra Biancetti, Onorina Antonella Bianchi, Valentina Bianchi, Chiara Biondani, Giovanna Bisceglia, Rossana Maria Blandino, Carmela Boccarusso, Cristina Boccassino, Sabrina Boffa, Benedetta Bolzoni, Stefania Bondi, Concetta Bonelli, Cinzia Bongiorno, Laura Bonitatibus, Alice Borasca, Morena Bordignon, Luisa Maria Bordonaro, Daniela Bottone, Francesca Bozzini, Debora Brizi, Claudia Bruniprenestino, Daniela Buoncristiani, Donatella Buoncristiani, Maria Luisa

Burgio, Lucia Cacace, Mariangela Caddori, Milena Calleri, Sabina Caloiero, Mariangella Cammarata, Angela Cammarata, Serafina Campo, Emanuela Campoli, Paola Caner, Elena Caniglia, Melissa Caniglia, Miriam Capizzi, Francesca Caponetto, Daniela Cappelli, Margherita Capristo, Laura Capuzzi, Monica Cardia, Giustina Carena, Elena Carfora, Beatrice Carletto, Valentina Carnassale, Clorinda Casano, Ignazio Loredana Cascio, Maria Cristina Casini, Lucia Caslini, Maria Rita Castellano, Rosaria Calogera Castronovo, Manuela Cataldo, Angelica Catalfamo, Martina Caterbi, Elisa Cattaneo, Miryam Cecere, Katia Ceuna, Mariantonietta Chiappetta, Mara Chiara Chiarin, Ursula Chininea, Maura Ciancetta, Maria Concetta Ciano, Floriana Cicatello, Maria Ciccarelli, Maria Anna Ciccarelli, Ada Ciraudò, Isabella Citti, Anna Chiara Colella, Lucrezia Comparato, Claudia Comune, Jessica Concato, Lucia Condorelli, Letizia Coniglio, Morena Conti, Angela Conti, Laura Contiero, Caterina Coppola, Margherita Coreno, Margherita Cossutta, Marco Francesco Costa, Alice Costa, Fabio Cretella, Lino Criasia, Immacolata Crisci, Giovanna Criscione, Tiziana Cundari, Filomena D'Addona, Giulia D'Alessio, Giuseppina D'Ambra, Mara D'Angelo, Maria Concetta D'Angelo, Stefania D'Angelo, Nadia D'Oca, Simona Daidone, Alessandra Dal Bosco, Maria Grazia Dal Magro, Anna Dattilo, Valeria De Comite, Mara De Fanti, Marianna De Meo, Antonietta De Pasquale, Carmina De Rosa, Vanessa De Santis, Ilaria De Santis, Marina De Vecchi, Antonella De Vincenzi, Micaela Dell'Oro, Sabino Della Sala, Alessandra Destro, Angela Di Fiore, Gianluca Di Giulio, Rosa Maria Di Maggio, Maria Di Modugno, Maria Daniela Di Stefano, Angela Digilio, Giuseppa Dimasi, Francesca Doldo, Claudia Marcella Donvito, Sara Duchini, Raffaella Durante, Giuseppina Ercole, Carmela Esposito, Francesca Esposito, Gabriella Fabozzi, Angela Franca Facente, Alicia Fama', Ersilia Famiglietti, Giuseppina Famiglietti, Annalisa Favalli, Serena Feci, Barbara Federico, Federica Fedi, Anna Maria Ferrari, Assunta Ferraro, Maria Rosa Ferraro, Antonia Ferrentino, Elisa Figlioli, Francesca Filabozzi, Veronica Rita Finocchiaro, Simona Fionda, Valeria Fiorani, Sueli'

Fiorenza, Simona Florastella, Daniela Foglia, Loredana Fontanini, Maria Forastiere, Alessandro Fornaro, Claudia Fortunato, Mariapia Franco, Emanuela Franze', Erika Fratton, Maria Assunta Frau, Cosetta Frezzato, Cinzia Frezzato, Lorella Frinolli Puzilli, Lucrezia Fumarola, Barbara Gabrielli, Annalisa Galeano, Giorgia Gallione, Anna Garofano, Gavina Gaspa, Sonia Francesca Gelosi, Giorgia Genatiempo, Maria Antonietta Giacobetti, Romina Giacomantonio, Ilenia Giambenini, Alessandra Gianfilippi, Felice Giordano, Alessia Giorgi, Paola Giorio, Domenica Giuffrida, Patrizia Giuliano, Enrica Graziano, Franca Gregorace, Rosanna Grilli, Erminia Grisi, Caterina Gruppuso, Maria Guccione, Achiropita Guido, Paola Guizzaro, Venere Iannello, Emanuela Ianniello, Caterina Ieracitano, Barbara Imbalzano, Anna Teresa Infante, Addolorata Inzillo, Carmela Iorio, Daniele Isabella, Vincenza Sonia La Greca, Francesca La Neve, Chiara Labella, Luigia Lacci, Emilio Landolina, Liana Laringi, Laura Lasalvia, Vita Gabriella Laudicina, Giusy Leone, Alessandra Leopard, Francesca Lisini, Antonietta Lo Cicero, Paola Locatelli, Rita Loi, Vincenza Maria Lombardo, Maria Lonetto, Cristina Longobardi, Monica Lorenzetti, Erika Lorenzini, Sonia Lupieri, Anna Maria Maffezzoli, Caterina Maffongelli, Antonia Maggio, Mariamarina Magno, Elena Caterina Malena, Monica Maliga, Annalisa Mammana, Monica Mancini, Laura Cristina Mancuso, Lisa Manfrinato, Serena Marangon, Maria Grazia Marcazzani, Rita Marchionne, Anna Maria Antonia Mariano, Rosa Marinaro, Francesca Martino, Mariangela Martucci, Giovanna Marzano, Manuela Matarazzo, Pasqualina Maurella, Giuseppina Mazza, Debora Mazza, Rosa Mazzone, Rosa Melillo, Francesca Merello, Elena Mezzo, Ines Micale, Anna Maria Miglietta, Laura Migliore, Maria Elena Mignemi, Irene Fina Milioto, Ida Tiziana Minchillo, Francesca Minella, Giovanna Minioto, Emanuela Molinaro, Carlotta Monetti, Debora Montanaro, Antonella Montinaro, Gennj Mordini, Arianna Mori, Romina Mosca, Marilisa Muccigrosso, Ilaria Muccigrosso, Alessandra Muglia, Marzia Muglia, Monica Munaretti, Elisa Murari, Alice Muselli, Valentina Naccarato,

Laura Napolitano, Concetta Napolitano, Elsa Narsi, Emanuela Nava, Angela Neiviller, Maria Teresa Nicastrì, Stefania Nicoletti, Giacomina Letizia Nicolosi, Gabriella Nicotra, Annarita Nocera, Cristina Nordio, Marina Olivi, Assunta Oliviero, Chiara Orlando, Morgana Ortona, Marina Ossi, Barbara Paciotti, Monica Paglialonga, Federica Palaro, Gennaro Gorizio Palermo, Rosalia Palermo, Elena Pallaro, Anna Maria Palmitano, Loredana Palumbo, Giuseppina Palumbo Miragliotta, Fabiana Panozzo, Grazia Maria Pantaleo, Marina Panzironi, Sara Paolino, Maria Teresa Paonessa, Domenica Papalia, Stefania Pappalardo, Cosima Parabita, Luana Pariano, Maddalena Parodi, Elena Passarella, Marcella Patuzzi, Francesca Patuzzi, Donatella Peloi, Simonetta Penzo, Cinzia Penzo, Agata Pero, Daniela Pesce, Claudia Pesce, Clara Petrillo, Carmelania Petrillo, Rita Petrini, Carmela Pezone, Luisa Picciocchi, Francesca Patrizia Piccione, Marianna Piccione, Giovanna Maria Piccione, Luisella Pichierri, Alessandra Piersantini, Raffaella Pignanelli, Sara Pinna, Manuela Piras, Sabina Pisapia, Milena Pistolesi, Loredana Poliante, Anna Polito, Paola Pontalto, Carmela Nunziata Portale, Laura Pozzani, Bambina Pranteda, Cinzia Prata, Simona Prato, Stefania Prete, Malfisa Princigalli, Antonina Proto, Maria Proto, Antonella Puccio, Iole Puccio, Maria Pugliatti, Ornella Pusceddu, Valeria Raccomandato, Mariagrazia Ramieri, Marina Ranaldo, Francesca Ratti, Alessandra Renna, Ida Rinaldi, Carolina Rinaldi, Federica Rizzato, Carmelina Catia Rocca, Concetta Roppoli, Luciana Rosas, Maria Grazia Rosselli, Paola Rossi, Stefania Rossi, Tatiana Rossi, Silvia Rotilio, Claudia Rubinato, Alice Russo, Bernardina Russo, Teresa Russo, Valentina Russo, Maria Rosa Rustici, Monica Sabaini, Maurizio Sacca', Daniela Sacca', Katia Rossella Sacco, Giuseppina Saggese, Michelina Saggese, Michela Girolama Saladino, Veronica Salerno, Sabrina Salvini, Daniela Sammartano, Gabriella Costanza Santodirocco, Noemi Lidia Saretto, Katuscia Sarnari, Stella Scafarti, Elena Scaravilli, Carmela Schettino, Ornella Schettino, Valeria Scillieri, Angela Scirocco, Irene Maria Scolaro, Giuseppina Scovazzo, Rosalia Sedita, Sara Segattini, Angela Senese, Alessandra Serafino, Ippolita Serbatoio,

Marta Serpi, Lucia Serra, Rosetta Sicilia, Patrizia Signore, Paola Silani, Monica Simula, Carmela Solla, Annamaria Sorgente, Andrea Sorgini, Maria Sorleti, Ilaria Sotgiu, Maria Gina Speranza, Sara Spinelli, Daniela Spinelli, Elena Spinola, Claudia Spissu, Caterina Stanco, Angela Stefania, Maria Strangis, Felicina Strangis, Marianna Summa, Lucia Suriano, Erica Talamonti, Giustina Raffaella Tamburrano, Francesca Romana Tesoriere, Francesca Timossi, Caterina Onorina Tomasini, Ilaria Tornielli, Nadia Torregrossa, Nicoletta Tortosa, Valentina Tosone, Annamaria Trattelli, Silvia Tregnago, Davide Trestini, Lara Trettene, Maria Trimboli, Monja Tripiciano, Filomena Trotta, Maria Accursia Tulone, Daniela Vai, Alida Valenari, Elena Vanin, Annaclara Vatalaro, Antonella Verdino, Calogero Verdone, Sara Verolla, Simonetta Verzini, Giusy Vetro, Francesca Vicini, Giuseppina Viggiano, Anna Rita Villano, Laura Vitali Guardianelli, Simona Zaffino, Daniela Zambon, Laura Zampolli, Desiree Zanella, Rossella Zarroli, Antonina Zichichi, Adriana Zito, Monica Zoffoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Americo, Valentina Piraino, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Americo in Roma, via Cosseria, 2, come da procure in atti;

*contro*

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

*per l'annullamento*

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del decreto ministeriale n. 495/2015 recante disposizioni per le operazioni di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo valevoli per il triennio scolastico 2014/2017, nella parte in cui non prevede l'inserimento nella terza fascia della graduatoria ad esaurimento dei docenti che hanno conseguito il diploma magistrale entro l'a.s. 2001/2002; di tutti i provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali;

per l'accertamento dell'obbligo a provvedere dell'amministrazione con conseguente condanna della stessa ai sensi dell'art. 34 comma 2, lettera c) all'adozione delle misure idonee a tutelar la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio e alla condanna al risarcimento del danno;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti:

annullamento

A. del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Direzione Generale per il Personale Scolastico (di seguito MIUR), n. 506 del 19 giugno 2018, recante disposizioni relativamente “all'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio scolastico 2014/2017 prorogato all'a.s. 2018/2019 – operazioni di carattere annuale“, nella parte in cui, pur prevedendo la possibilità dei docenti che hanno conseguito il titolo abilitativo entro il 9 luglio 2018 di ottenere l'inclusione a pieno titolo nelle GAE e, quindi, nel prevedere una sostanziale riapertura delle graduatorie in favore di tali soggetti, non contempla analoga possibilità a favore dei docenti abilitati che hanno conseguito il diploma magistrale entro l'a.s. 2001/2002;

B. dell'art. 5 del D.M. n. 506 del 2018 nella parte in cui, sancendo che “per quanto non previsto dal presente decreto trovano applicazione le disposizioni contenute nelle norme citate in premessa ed in particolare quelle contenute nel D.M. 235 del 1 aprile 2014, di cui il presente provvedimento è parte integrante”, fa sostanzialmente rivivere l'art. 1 del dm. n. 235/2014, già annullato in parte qua dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1973/2015;

C. dell'art. 4, comma 1 del medesimo D.M. n. 506 del 2018, rubricato “Modalità di presentazione delle domande”, laddove stabilisce che “Le domande di inclusione a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento (mod. 2), di aggiornamento dei titoli di riserva di cui alla legge n. 68/99 (mod. 3), o di inclusione negli elenchi del sostegno o negli elenchi relativi ai metodi didattici differenziati (mod. 4), corredate delle relative dichiarazioni sostitutive di certificazione, dovranno essere presentate a decorrere dal 21 giugno 2018

sino al 9 luglio 2018, esclusivamente con modalità web in conformità al codice dell'amministrazione digitali di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, aggiornato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 59, con le medesime modalità già utilizzate per la presentazione della domanda di aggiornamento permanenza /trasferimento /conferma o di scioglimento riserva delle graduatorie ad esaurimento valide per il triennio 2014/15, 2015/16 e 2016/17, descritte all'art. 9, comma 3, del D.M. 235 del 1aprile 2014, al quale si rinvia” e, quali atti presupposti/richiamati, degli artt. 9 e 10 del n. 235/2014, nella parte in cui sanciscono rispettivamente che “la domanda (...) dovrà essere presentata esclusivamente con modalità WEB [...]” secondo le seguenti modalità “[...] a) registrazione del personale interessato;

D. del silenzio rigetto serbato dalle convenute Amministrazioni innanzi alle diffide presentate dai ricorrenti per ottenere l'inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento per le classi di concorso Scuola Primaria (EEEE) e Scuola dell'Infanzia (AAAA), previa attivazione delle funzioni della piattaforma telematica denominata “Istanze on line”;

E. delle Graduatorie ad esaurimento per le classi di insegnamento infanzia e primaria per gli anni scolastici 2014/2017, 2017/2018 e 2018/2019 nonché dei pedissequi decreti a firma dei dirigenti pt, nei limiti dell'interesse dei ricorrenti come in epigrafe specificati per ognuno di essi pubblicate nei mesi di agosto e settembre, nella parte in cui non è previsto il loro inserimento in terza fascia, o in mero subordine, nella quarta fascia, per le classi di insegnamento “infanzia” e “primaria” dei docenti abilitati con il diploma magistrale conseguito ante 2001/2002.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 14 ottobre 2022 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;  
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

1. – Con ricorso notificato il 26 luglio 2016 e depositato il successivo 6 di settembre, i nominati in epigrafe, tutti docenti della scuola muniti di diploma magistrale, hanno impugnato il DM n. 495 del 22 giugno 2016 adottato dal Miur avente ad oggetto le operazioni di aggiornamento delle graduatorie permanenti ad esaurimento (GAE) 2014-2017 nella parte in cui non si prevede che siano inclusi in dette graduatorie, per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nelle scuole primarie, i diplomati magistrali che hanno conseguito un valido diploma presso la scuola magistrale o gli istituti magistrali entro l'anno 2001/02.

I medesimi hanno altresì impugnato il decreto ministeriale n. 495 del 2016, nella parte in cui richiama sia il decreto ministeriale n. 235 del 2014 annullato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1973/2015 del 16 aprile 2015 passata in giudicato sia il successivo DM n. 325 del 3 giugno 2015 anch'esso di aggiornamento delle graduatorie.

2. – L'impugnazione muove dalla generale premessa concettuale per cui, In base alla legge, detti titoli di studio avrebbero valore abilitante e, di conseguenza, avrebbero dovuto consentire di accedere da subito a tutti i canali di reclutamento e conferimento di incarichi riservati al personale scolastico abilitato: tuttavia, con il DM 495 del 22 giugno 2016, il Miur ha disposto la riapertura delle GAE 2014/2017, al fine di consentire alcune operazioni, quali lo scioglimento di riserve, l'inserimento di titoli di preferenza ex lege previsti, senza però prevedere l'inclusione di coloro che, come i ricorrenti, sono in possesso di un titolo ritenuto abilitante, quale –come detto– il diploma di scuola magistrale o di istituto magistrale conseguiti entro l'a.s. 2001/2002.

3. –Il ricorso introduttivo è affidato ai seguenti motivi.

1) VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEL DPR DEL 25 MARZO 2014 E DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.LVO 297/94 IN TEMA DI VALORE ABILITANTE DEI TITOLI CONSEGUITI ALLA SCUOLA MAGISTRALE ED ALL'ISTITUTO MAGISTRALE.

Le norme in rubrica sarebbero state violate nella parte in cui prevedono che “I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'a.s. 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna .... nonché ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dagli articoli 399 e seguenti del citato decreto legislativo n 297 del 1994”.

I ricorrenti, a sostegno della tesi, richiamano la giurisprudenza di primo grado, confermata dall'ordinanza n. 1\2016 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.

2) VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELLE NORME SUL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA LEGGE 143/2004 E SUCCESSIVE MODIFICHE DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 605 DELLA LEGGE 296/2006 NONCHE' ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI E SVIAMENTO.

3) VIOLAZIONE DEL GIUDICATO E DEL PRINCIPIO EFFICACIA ERGA OMNES DELLA PRONUNCIA DEL CONSIGLIO DI STATO DI ANNULLAMENTO DEL D.M. 235/2014 IN PARTE QUA.

Alle pronunce di annullamento di atti amministrativi a contenuto generale, quali quelle richiamate dai ricorrenti nel gravame introduttivo, non potrebbe essere riferita una mera efficacia inter partes della cosa giudicata, giacché

l'eliminazione dal mondo del diritto dell'atto a contenuto generale dispiegherebbe immediatamente effetti erga omnes, includendo anche i soggetti che non avessero partecipato al processo, ma che fossero interessati dagli effetti dell'atto caducato.

4) RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA DEL DANNO SUBITO, E IN VIA SUBORDINATA RISARCIMENTO DEL DANNO PER EQUIVALENTE.

5) VIOLAZIONE, ERRONEA E FALSA APPLICAZIONE DELLA 'DIRETTIVA 2005/36/CE.

4. – Con decreto cautelare presidenziale è stata accolta in via d'urgenza l'istanza cautelare proposta in uno al ricorso introduttivo.

Con successiva ordinanza la misura cautelare è stata confermata dal Collegio che ha “Ritenuto, pertanto, di poter accogliere l'istanza cautelare ai fini dell'inserimento “con riserva” della parte ricorrente nelle GAE, in attesa della definizione da parte dell'Adunanza Plenaria della questione rimessa dal Consiglio di Stato, sez. VI, con ordinanza n. 364 del 29 gennaio 2016; Ritenuto, altresì, necessario procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati inseriti nelle graduatorie di cui si tratta, i quali potrebbero subire un pregiudizio a causa dell'accoglimento del ricorso”.

5. – L'incombente è stato tempestivamente assolto.

6. – Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 28 ottobre 2016 i ricorrenti hanno impugnato, inoltre, le graduatorie provinciali nelle quali ciascuno di essi avrebbe voluto essere inserito, svolgendo contro di esse le medesime censure proposte, nel ricorso introduttivo, avverso il decreto ministeriale di riferimento.

7. – A seguito del c.d. depennamento, ad opera dei competenti Uffici scolastici regionali, della rispettiva posizione dalle graduatorie in cui ciascuno di essi erano inseriti, hanno proposto singoli atti di motivi aggiunti alcuni dei docenti interessati.

8.- I successivi aggiornamenti delle graduatorie ad esaurimento, operati con decreti del MIUR numeri 400 del 2017 e 506 del 2018, sono stati impugnati, rispettivamente, con motivi aggiunti notificati l'11 settembre 2017 e il 18 settembre 2018, con cui i ricorrenti hanno reiterato le medesime doglianze precedentemente proposte.

9. – Il MIUR si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'avversa impugnazione con memoria.

10. – A seguito della fissazione dell'udienza di trattazione del ricorso nel merito hanno depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso i ricorrenti BOCCASSINO CRISTINA, ORTONA MORGANA, BOZZINI FRANCESCA, OSSI MARINA, FORNARO ALESSANDRO, SACCO KATIA ROSSELLA.

Numerosi altri ricorrenti hanno, invece, presentato istanza di fissazione d'udienza ex art. 82 c.p.a. tra il 15 giugno 2022 e il 29 agosto 2022.

11. – L'impugnazione è stata posta in decisione alla pubblica udienza di smaltimento dell'arretrato del 14 ottobre 2022.

10. – Il ricorso ed i motivi aggiunti –congiuntamente esaminabili, in quanto recano le medesime censure- devono essere respinti, come da oramai consolidata giurisprudenza di questo TAR (fra tante, sentenze numeri 9311/2022, 11294/2022, 8873/2022), formatasi sulla scorta di tre pronunzie dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato; per tale ragione è possibile prescindere dai profili di rito.

11. – Da tale impostazione il Collegio non individua elementi utili per giustificare un mutamento, alla luce degli insegnamenti provenienti dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, ed in particolare delle sentenze 27 febbraio 2019, n. 4 e 5 e 20 dicembre 2017, n. 11.

Tali pronunzia hanno enunciato i seguenti principi, pienamente applicabili alla presente controversia:

- il giudicato amministrativo ha di regola effetti limitati alle parti del giudizio e non produce effetti a favore dei cointeressati che non abbiamo

tempestivamente impugnato; i casi di giudicato con effetti ultra partes sono eccezionali e si giustificano in ragione dell'inscindibilità degli effetti dell'atto o dell'inscindibilità del vizio dedotto: in particolare, l'indivisibilità degli effetti del giudicato presuppone l'esistenza di un legame altrettanto inscindibile fra le posizioni dei destinatari, in modo da rendere inconcepibile, logicamente, ancor prima che giuridicamente, che l'atto annullato possa continuare ad esistere per quei destinatari che non lo hanno impugnato: per tali ragioni deve escludersi che l'indivisibilità possa operare con riferimento a effetti del giudicato diversi da quelli caducanti e, quindi, per gli effetti conformativi, ordinatori, additivi o di accertamento della fondatezza della pretesa azionata, che operano solo nei confronti delle parti del giudizio;

- ciò, in quanto, per la Plenaria, i decreti di rettifica ed aggiornamento delle GAE sono qualificabili come atti amministrativi (non generali, ma) collettivi, che si rivolgono a un gruppo determinato di soggetti; da questo punto di vista essi devono essere distinti sia dagli atti normativi (aventi le tre caratteristiche di astrattezza, generalità ed innovatività), che dagli atti amministrativi generali, che hanno la caratteristica di non potere distinguere destinatari determinati ex ante, ma di poterli distinguere ex post (tipico esempio: i bandi di gara o di concorso), che, ancora dagli atti amministrativi plurimi, i quali sono la sommatoria di più provvedimenti individuali che si fondono in unico atto;

- da tanto deriva che l'annullamento dei decreti ministeriali di aggiornamento delle GAE (in particolare del d.m. n. 235 del 2014), nella parte in cui non consentono ai diplomati magistrali l'inserimento in graduatoria, produce un effetto non propriamente caducante (stante l'assenza nel d.m. di alcuna previsione, suscettibile di essere caducata, diretta a disciplinare l'accesso in graduatoria da parte di chi non sia già inserito), ma, sostanzialmente, di accertamento della pretesa all'inserimento e, di conseguenza, determina un effetto additivo/conformativo: tale giudicato, pertanto, a prescindere dalla natura giuridica dei decreti ministeriali, non si estende a soggetti diversi dagli originari ricorrenti;

- pertanto, ai diplomati magistrali che non abbiano presentato tempestivamente domanda per l'inserimento nelle GAE o che non abbiano tempestivamente impugnato l'atto con cui la loro domanda è stata respinta, è preclusa l'impugnazione dei decreti ministeriali che si limitano a prevedere i criteri per l'aggiornamento delle GAE, atteso che detti decreti di aggiornamento non producono alcun effetto lesivo nei loro confronti, né è possibile individuare in essi la fonte (o la rinnovazione) dell'effetto lesivo consistente nell'esclusione dalle graduatorie;

- va al riguardo precisato che il termine per impugnare il provvedimento amministrativo decorre dalla piena conoscenza dell'atto e dei suoi effetti lesivi e non assume alcun rilievo, al fine di differire il dies a quo di decorrenza del termine decadenziale, l'erroneo convincimento soggettivo dell'infondatezza della propria pretesa. Deve, pertanto, escludersi, che il sopravvenuto annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo possa giovare ai cointeressati che non abbiano tempestivamente proposto il gravame e per i quali, pertanto, si è già verificata una situazione di inoppugnabilità, con conseguente "esaurimento" del relativo rapporto giuridico;

- inoltre, come pure diffusamente affermato dalle due sentenze della Plenaria del 2019 su richiamate, il mutamento giurisprudenziale da esse avallato rispetto alla sentenza del Consiglio di Stato a Sezioni semplici n. 1973\2015, risulta applicabile retroattivamente, e non vale, in contrario, invocare il principio del c.d. *prospective overruling* (che serve a neutralizzare gli effetti di un mutamento giurisprudenziale in forza del principio di affidamento e del principio costituzionale del giusto processo), in quanto per applicarsi detto principio occorre che l'esegesi incida su di una regola processuale, che essa sia imprevedibile (cioè seguire ad altra consolidata nel tempo tale da considerarsi diritto vivente e quindi da indurre un ragionevole affidamento) e che, infine, comporti un effetto preclusivo del diritto di azione o di difesa, tutti presupposti qui non sussistenti;

- nel merito, poi, il possesso del solo diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 non costituisce titolo sufficiente per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo istituite dall'articolo 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

12. – E, come evidenziato dal Tribunale anche nelle su richiamate pronunzie:

- il valore legale del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 può essere riconosciuto solo in via "strumentale", nel senso, di consentire a coloro che lo hanno conseguito di partecipare alle sessioni di abilitazioni o ai concorsi pur se privi del diploma di laurea in scienze della formazione, istituito con D.P.R. 31 luglio 1996, n. 471 (in tal modo, la richiamata disciplina transitoria ha mostrato di tenere in debito conto la posizione di chi avesse conseguito il titolo del diploma magistrale precedentemente alla riforma operata con la L. 19 novembre 1990, n. 341 e non fosse già immesso in ruolo alla data di entrata in vigore del D.M. 10 marzo 1997 , consentendogli la partecipazione a procedure selettive riservate ai fini del conseguimento di un titolo idoneo a consentire l'iscrizione nelle graduatorie);

- non ha rilievo in senso contrario, rispetto a quanto si è appena precisato, la previsione di cui all' art. 1 D.L. 28 maggio 2004, n. 136 , convertito dalla L. 27 luglio 2004, n. 186 e poi successivamente modificata secondo la quale è sufficiente per accedere alla graduatoria il titolo abilitante comunque posseduto, in quanto detta disposizione non fa alcun riferimento al valore abilitante del solo diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002. Né, successivamente, l' art. 1 -quinques D.L. 12 luglio 2018, n. 87 ha riconosciuto valore abilitante ex se al diploma magistrale, ma ha anzi ribadito la necessità di superare un concorso per accedere ai posti di insegnamento;

- ancor più nello specifico, quindi, l'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna ed elementare ex artt. 194 e 197 D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 e D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 , non ha mai costituito titolo sufficiente per l'inserimento nelle graduatorie permanenti istituite dall' art. 401 D.L.vo n. 297

del 1994 , essendo, invece, previsto a tale fine il superamento di procedure di natura concorsuale (concorsi regionali per titoli ed esami) rispetto alle quali il diploma magistrale costituiva requisito di partecipazione (ai sensi dell' art. 402 D.L.vo n. 297 del 1994 ). Ciò vale anche per le procedure riservate al personale in possesso del diploma magistrale e di determinati requisiti di servizio, istituite ai sensi dell'art. 2, comma 4, L. 3 maggio 1999, n. 124/1999, (O.M. n. 153 del 1999) ed ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c-bis) D.L. n. 97 del 2004 (O.M. n. 25 del 2005 e O.M. n. 80 del 2005) che richiedevano, ai fini del rilascio del titolo, il superamento di una procedura selettiva di tipo concorsuale.”

13. –Infine, come pure osservato dalla Sezione, non emerge un contrasto tra la disciplina europea e la normativa nazionale sul tema, posto che la disciplina dei titoli abilitanti rimane di competenza dell'ordinamento nazionale e posto che i requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività di insegnante e la loro subordinazione a un titolo abilitante non appaiono contrastare con puntuali disposizione di diritto europeo.

Sul punto, (cfr. parere Cons. St. n. 963 del 2019) deve osservarsi che i sistemi generali di riconoscimento intraeuropeo dei diplomi non regolano le procedure di selezione e reclutamento, limitandosi al più a imporre il riconoscimento delle qualifiche ottenute in uno Stato membro per consentire agli interessati di candidarsi ad un posto di lavoro in un altro Stato, nel rispetto delle procedure di selezione e di reclutamento vigenti (Cons. Giust. Ue, VIII, 17.12.2009, n. 586; sul tema si veda anche Cons. Stato, 6868/2018).

14. – Vanno infine respinte le domande risarcitorie, attesa l'assenza –su evidenziata- del presupposto di un danno qualificabile come *contra jus* e, altresì, come non *jure datum*, posta la legittimità dei provvedimenti impugnati.

15. – Il ricorso, infine, va dichiarato improcedibile nei confronti dei soli ricorrenti che hanno formulato rinuncia al ricorso, di cui non consta accettazione dalla controparte.

16. - Le spese possono essere compensate per le oscillazioni giurisprudenziali esistenti al momento della proposizione del ricorso introduttivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Stralcio), respinge il ricorso e i motivi aggiunti in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente

Achille Sinatra, Consigliere, Estensore

Silvia Piemonte, Referendario

**L'ESTENSORE**

**Achille Sinatra**

**IL PRESIDENTE**

**Maria Cristina Quiligotti**

**IL SEGRETARIO**